

Iniziativa “Comunicare la Comunicazione”

Ai sensi dell’art. 12, comma 3, della legge del 7
Dicembre 2000, n° 383 – Direttiva 2008.

GUIDA PRATICA PER LA GESTIONE DEL CIRCOLO ASSOCIAZIONE O ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA

GUIDA PRATICA PER LA CORRETTA GESTIONE DEL CIRCOLO - ASSOCIAZIONE O ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA

1) NATURA GIURIDICA DELL'ASSOCIAZIONE –CIRCOLO

Il circolo assume la figura giuridica di libera associazione non riconosciuta (priva, cioè, del riconoscimento della personalità giuridica da parte dell'ordinamento giuridico eccetto la figura specifica di fondazione o associazione riconosciuta per utilità sociale). Il circolo si caratterizza come organizzazione stabile creata da un gruppo di cittadini per il perseguimento in comune di uno scopo ideale e non lucrativo. La vita interna del circolo è regolata esclusivamente dalla volontà degli associati. L'associazione, come organizzazione collettiva, che, trova tutela e disciplina sia nella Costituzione, che nel Codice Civile. In particolare, la Costituzione riconosce all'art. 2, il diritto dello individuo-cittadino di far parte di organizzazioni sociali; all'art. 9, riconosce il diritto alla cultura ed allo sviluppo della propria personalità sociale; all'art. 18, riconosce il diritto di associarsi liberamente per il perseguimento di fini non vietati dalle leggi penali.; con riferimento alla normativa ordinaria, gli artt. 36, 37 e 38 del Codice Civile delineano la particolare fisionomia dell'associazione che, si pone e viene riconosciuta come soggetto distinto e diverso dagli associati, i quali ne formano la base sociale, ed, in quanto tale dispone di una propria autonomia patrimoniale e gode di una propria autonoma capacità negoziale e processuale, che si realizza attraverso le deliberazioni legittimamente assunte dagli organi sociali interni. In definitiva, quindi, la associazione è un contratto tra più soggetti che si propongono e si impegnano a lavorare insieme per realizzare un interesse comune e condiviso. Il circolo è “una struttura aperta”, nella quale possono confluire nuovi associati, senza che il loro ingresso modifichi la struttura di base posta in essere con l'atto costitutivo con riflessi sociali anche sulla comunità locale. Gli articoli 1-2-3- della legge 9/11/2000 n. 383 disciplinano le realtà associative non riconosciute – Associazioni di Promozione Sociale, ad integrazione delle previsioni degli articoli 5 comma 4 e articolo 6 del D.Lvo 460/97 (riconoscimento finalità assistenziale dal Ministero degli Interni – agevolazioni fiscali – perdita qualifica di ente non commerciale), ovvero la finalità sociale-culturale-promozione umana – la natura privata aperta-solidale – adempimenti-statuto-regole democratiche.

Disciplina su Associazionismo – Legge Nazionale n. 383 del 9/11/2000 – articolo 2 e 3 – Decreto Legislativo n. 460 del 4/12/1997 - articolo 5 – Legge su Volontariato n 266/1991- Legge 398/1991 Associazioni Sportive dilettantistiche .

– Disciplina norme fiscali agevolative : T.U. Dpr n .917 22/12/1986 –articolo 143 e 148 e seguenti - Dpr n. 633 26/10/72 IVA – articolo 4 - Legge 287/1991 – rilascio autorizzazioni –somministrazioni alimenti

- Dpr n. 600/1973 – articolo 20 - Dpr n.131/1986 – imposta di registro - articolo 5 -

- Dpr n. 235 del 4/4/2001 – articolo 2 -

– Testo unico Pubblica Sicurezza R.D. n° 773 del 18/06/1931 art. 86 – 100 (Autorizzazioni somministrazioni Enti Locali Comune) – DIA

- Legge 241/90 successive modifiche art. 19 (semplificazione amministrativa)

- Direttiva Europea ex bolken sui servizi conferma DIA anno 2010 d.l.Gs 59 del 26/03/2010- 2006/123

- Decreto legge n° 185 del 29/11/2008 convertito in legge 28/01/2009 n° 2 – art. 30 mod

EAS ridotto (censimento fiscale)

- Tributo IRAP non dovuto Dpr 917 e dl.Gs 446
- Tassa insegna esente (art. 20 Dpr 630 del 26/10/1972)

2) - MODALITÀ' DI COSTITUZIONE DEL CIRCOLO – ASSOCIAZIONE

Il modo di costituzione di un circolo è quello del sorgere spontaneo di un nucleo di cittadini, i quali, nella veste di soci promotori, dopo aver individuato e concordato le finalità comuni ed un programma di attività , riuniti in assemblea costituente, approvano l'atto costitutivo e lo statuto sociale e procedono alla nomina delle prime cariche sociali, offrendo ad altri cittadini la possibilità di fare adesione con il semplice mezzo della presentazione di una domanda di ammissione a socio. Va precisato che, per la costituzione di un'associazione privata, si consiglia che l'atto costitutivo e lo statuto sociale siano redatti in forma scritta, sia come atto pubblico notarile, sia come scrittura privata registrata presso l'Ufficio delle Entrate territorialmente competente, perché innumerevoli sono le circostanze in cui il circolo deve allegare alle proprie istanze copia dei propri atti fondanti. A esempio la denuncia di inizio di attività (DIA) al Sindaco del Comune in cui ha sede il circolo; la comunicazione dell'avvio del servizio di somministrazione di alimenti e bevande ai propri soci – DIA Sanitaria ; la richiesta di contributi alle pubbliche amministrazioni; la possibilità di ricevere ed accettare sponsorizzazioni e cessioni di beni a titolo di liberalità ed, infine, la possibilità di svolgere attività di tipo commerciale, in via occasionale o strumentale rispetto all'attività istituzionale.

3) Gli atti dell'associazione sono: a) l'atto costitutivo; b) statuto sociale.

A-) L'ATTO COSTITUTIVO

L'atto costitutivo è il documento che racchiude gli intendimenti comuni ed i programmi di attività sociali voluti dai soci, e con esattezza l'oggetto sociale. L'atto costitutivo viene redatto nella forma della scrittura privata da registrarsi presso l'Ufficio delle Entrate, per assolvere all'obbligo di iscrizione all'anagrafe tributaria e dare certezza temporale ai patti sociali e governace-organi sociali L'atto costitutivo viene posto in essere nel corso dell'assemblea costituente promossa dai soci fondatori, nella forma di verbale della riunione, sottoscritto dal presidente eletto e dal segretario verbalizzante.. L'atto costitutivo si configura come patto associativo di natura contrattuale, un contratto di pluralità di parti, che, per la sua stessa validità, deve contenere i seguenti elementi essenziali: a) scopo ed oggetto sociale; b) mancanza di fine di lucro; c) elenco dei soci costituenti; d) denominazione e sede sociale; e) data di costituzione f) indicazione dei componenti del primo Consiglio Direttivo; g) indicazione di componenti eletti alle altre cariche sociali.

B-) LO STATUTO SOCIALE

Lo statuto è l'atto che, per accordo intervenuto tra i soci costituenti, fissa le regole per il funzionamento della vita del circolo e come patto associativo di natura contrattuale per il perseguimento dell'oggetto sociale. In quanto contratto, lo statuto deve contenere i seguenti elementi essenziali: a-) la denominazione e la sede del circolo; b)- gli scopi e le finalità non lucrative; c-) le norme di ammissione a socio; d-) il principio di uguaglianza di diritti dei soci; e-) il principio di uguaglianza di doveri dei soci; f-) il patrimonio sociale; g-) la intrasmissibilità della quota associativa; h-) l'obbligo di redazione annuale di un rendiconto economico di gestione; i-) la durata del patto sociale l-) la procedura di modifica delle norme statutarie; m-) la procedura di scioglimento e l'obbligo di devoluzione del residuo patrimonio a fini di pubblica utilità; n-) gli organi sociali dell'associazione, i loro

compiti, i loro poteri e le relative modalità di elezione. La denominazione sociale altro non è che il nome del circolo che, in quanto tale, gode di specifica tutela giuridica che ne sanziona l'uso illegittimo e l'abuso dello stesso. La sede sociale è il luogo in cui si svolge la vita associativa; Gli scopi e le finalità individuano i principi e le regole su cui il circolo basa la propria azione nello svolgimento delle attività sociali e nella fornitura di servizi ai soci ; le norme di ammissione a socio servono a regolare i rapporti tra il circolo ed il socio, condensate, talvolta, in un regolamento interno che precisa lo "status di socio"; gli associati possono essere di numero illimitato ed a tutti è riconosciuta la parità di diritti, che vanno dal diritto di voto a quello di elettorato attivo e passivo (per i maggiorenni), dal diritto di avere la tessera sociale nominativa, al diritto di recesso, al diritto di fruire dei servizi organizzati dal circolo per se e per i componenti della propria famiglia. L'associato ha il dovere di rispettare lo statuto e l'eventuale regolamento interno; di sottostare alle decisioni legittimamente assunte dagli organi sociali; al dovere di versare le quote associative annuali e quelle suppletive per poter usufruire di particolari servizi. Il socio è obbligato a tenere un comportamento che non arrechi, in alcun modo, danni all'associazione. In caso di mancato rispetto dei predetti doveri, il socio può essere prima sanzionato e, poi, espulso dal circolo; Il patrimonio sociale è il fondo comune, indivisibile durante la vita dell'associazione, che assomma tutte le entrate che pervengono al circolo, a qualsiasi titolo, dalle quote associative annuali, ai contributi elargiti dalla pubblica amministrazione. Il patrimonio sociale è cassa con la quale far fronte alle obbligazioni assunte nei confronti di terzi, i quali, solo in via sussidiaria, possono agire nei confronti di coloro che hanno operato in nome e per conto del circolo; Al socio è riconosciuta la facoltà di recedere dal rapporto associativo, mediante lettera di dimissioni indirizzata al Consiglio Direttivo, ma non ha mai il diritto di restituzione della quota sociale e degli altri eventuali contributi versati. La quota associativa annuale, infatti, per disposizione statutaria, è nominativa ed intrasmissibile a qualunque titolo. Il Consiglio Direttivo è tenuto a redigere, alla fine di ogni esercizio sociale, un bilancio della attività di gestione, sotto la forma di rendiconto economico e nota sulle attività sociali svolte; la durata della vita dell'associazione è fissata a tempo indeterminato, cioè sino a quando la maggioranza dei soci ha interesse .La procedura di modifica delle norme statutarie, è riservata all'esclusiva competenza della Assemblea Generale, sia essa ordinaria, che straordinaria, che deve presentare un quorum di presenze non inferiore alla metà più uno degli aventi diritto al voto e delibera a maggioranza assoluta dei presenti. L'assemblea, può deliberare la messa in liquidazione dell'associazione, statuendo, insieme alla procedura di scioglimento del sodalizio, la destinazione dell'eventuale patrimonio residuo ad altra associazione avente fini analoghi; Gli organi del circolo sono strutture interne elettive che hanno il potere di porre in essere atti vincolanti per la base sociale, sotto la forma di deliberazioni che esprimono la volontà dell'associazione e garantiscono la corretta gestione delle attività sociali programmate.

4) ORGANI SOCIALI

Gli organi dell'associazione sono:

4.1 L'ASSEMBLEA GENERALE DEGLI ASSOCIATI;

4.2 IL CONSIGLIO DIRETTIVO;

4.3 IL PRESIDENTE;

4.4 IL COLLEGIO DEI SINDACI;

4.5 IL COLLEGIO DEI PROBIVIRI:

4.1 L'ASSEMBLEA GENERALE è l'organo deliberante . Ad essa hanno diritto a partecipare tutti gli associati per deliberare democraticamente, sulla base di un Ordine

del **Giorno prefissato**, sulle questioni più importanti, come la nomina dei componenti del **Consiglio Direttivo**, l'approvazione del bilancio, sia preventivo che consuntivo, e del rendiconto economico e patrimoniale di fine d'anno. All'assemblea compete, inoltre, di approvare l'eventuale regolamento interno; decidere, sui ricorsi presentati dai soci avverso le decisioni assunte dal Collegio dei Probiviri; decidere le linee generali di programmazione delle attività sociali e le proposte di modifiche statutarie e di scioglimento dell'associazione. L'Assemblea è Ordinaria, ma può anche essere Straordinaria, quando è convocata per discutere e deliberare su problemi di particolare urgenza ed importanza. L'Assemblea, in prima convocazione, è regolarmente costituita con la presenza della metà più uno degli aventi diritto al voto, ivi compreso il computo dei soci rappresentati per delega scritta, e delibera a maggioranza assoluta dei presenti. Ove non si raggiunga il numero legale alla prima convocazione, in seconda convocazione sempre prevista, l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero degli intervenuti e delibera a maggioranza dei presenti. L'Assemblea è convocata dal presidente del circolo, in via ordinaria, almeno una volta all'anno, per l'approvazione del rendiconto economico e patrimoniale di gestione ed, in via straordinaria, quando ne sia fatta richiesta da almeno un terzo della base sociale o dal Collegio Sindacale, entro il termine di trenta giorni dalla richiesta. La convocazione dell'Assemblea deve essere comunicata agli associati almeno dieci giorni prima, mediante avviso affisso in bacheca, indicante il giorno, l'ora e la sede della riunione e deve elencare l'Ordine del Giorno in discussione. L'Assemblea è presieduta dal presidente del circolo o da un suo delegato e le deliberazioni adottate devono essere annotate nello apposito registro dei verbali dell'assemblea.

4.2 IL CONSIGLIO DIRETTIVO è l'organo esecutivo del circolo, nel senso che ad esso spetta dare ad esecuzione le deliberazioni assunte dall'Assemblea. Tale organo si compone di un numero di membri compreso tra tre e nove, i quali, eletti dall'assemblea, durano in carica, normalmente, per un triennio e sono rieleggibili. Il C.D. amministra il patrimonio del circolo, esercita la gestione di tutte le attività dirette al raggiungimento dello scopo sociale. Il C.D. decide l'importo della quota associativa annuale a copertura dei costi di esercizio e delle eventuali spese straordinarie. Il Consiglio delibera a maggioranza assoluta ed i suoi atti di gestione devono essere annotati nell'apposito Registro dei verbali del Consiglio Direttivo.

4.3 IL PRESIDENTE del circolo, che viene eletto dal Consiglio Direttivo nel suo seno, ha la rappresentanza legale nei confronti dei terzi. Il presidente convoca e presiede il Consiglio Direttivo e stipula gli atti relativi alle attività sociali, sostituito dal vicepresidente in caso di suo impedimento.

4.4 IL COLLEGIO SINDACALE è l'organo di controllo, nella gestione amministrativa e contabile. Il Collegio è composto da tre membri effettivi che durano in carica per lo stesso periodo previsto per i componenti del Consiglio Direttivo e sono rieleggibili. Il Collegio elegge nel suo seno il presidente, al quale compete di convocare e presiedere le riunioni. Il Collegio ha il compito di verificare periodicamente la contabilità presentata dal C.D.-quale organo di gestione. Gli atti compiuti dal Collegio devono essere annotati nell'apposito registro dei verbali del Collegio S.

4.5 IL COLLEGIO DEI PROBIVIRI si compone di tre membri eletti dall'assemblea e dura in carica sino alla scadenza prevista per gli altri organi. Il Collegio è l'organo giudiziario interno di primo grado, al quale è demandato il compito di dirimere le controversie insorgenti tra gli associati e tra questi e gli organi sociali, decidendo in via equitativa e in bonaria composizione. Avverso le decisioni assunte dal Collegio è ammesso fare ricorso all'assemblea generale degli associati.

5) ADEMPIMENTI

OBBLIGO DI TENUTA DEI LIBRI SOCIALI

In ottemperanza al criterio della trasparenza e della regolarità gestionale , i responsabili della gestione del circolo devono istituire registri ed un sistema contabile semplificato di documentazione delle entrate e delle uscite. In separata contabilità le attività di natura commerciale e relativo rendiconto con connessi adempimenti fiscali. (dichiarazioni – versamenti – registrazioni – conservazione fatture) .

LIBRO SOCI - elenco delle generalità complete di tutti gli associati; attenzione ai requisiti vigenti della privacy - Decreto legislativo n. 196 /03-

LIBRO DEI VERBALI DELLE ASSEMBLEE – raccolta sistematica delle delibere assunte in assemblea;

LIBRO DEI VERBALI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO – raccolta sistematica delle delibere di gestione dell’organo esecutivo – Consiglio Direttivo;

LIBRO DEI VERBALI DEL COLLEGIO SINDACALE – raccolta dell’attività di controllo svolta periodicamente dai revisori contabili;

LIBRO VERBALI DEL COLLEGIO DEI PROBIVIRI – raccolta dei provvedimenti assunti nei casi sottoposti ad esame .

6) DIRITTI DEL CIRCOLO

Il nostro ordinamento giuridico riconosce alle associazioni non riconosciute e alle associazioni riconosciute vedasi le fondazioni private i seguenti diritti fondamentali: a) Libertà di associazione – Diritto riconosciuto e garantito dall’art. 18 della Costituzione alla associazione alla quale è concesso il diritto di costituirsi senza aver bisogno di alcuna autorizzazione di Pubblica Sicurezza, né permesso o autorizzazione di altra autorità statale o locale. b) - Libertà di manifestazione di pensiero e di stampa. Il circolo può usare tutti i mezzi di diffusione per far conoscere il proprio programma e messaggio di utilità sociale di carattere generale, c) - Libertà di riunione. All’interno della propria sede sociale ed altrove il circolo può tenere riunioni per i propri soci, senza doverne dare avviso alle autorità . d) - Inviolabilità del domicilio. La sede del circolo gode della stessa garanzia di inviolabilità che è riconosciuta alla abitazione privata salvo accertamenti di tutela pubblica – sorvegliabilità (Decreto ministeriale n. 564 del 17/12/1992- articolo 4).

7) DOVERI DEL CIRCOLO

Il circolo e per esso i dirigenti in carica hanno il dovere di osservare il complesso di disposizioni legislative e amministrative. Per alcune attività, come ad esempio la gestione del servizio bar-ristoro, per gli spettacoli e per le operazioni di tipo commerciale, che pure sono ammesse e permesse, in via sussidiaria ed occasionale/complementare e soprattutto attenzione al criterio della prevalenza rispetto agli scopi istituzionali, ai soli fini dell’autofinanziamento, il circolo deve sottostare alla normativa amministrativa e fiscale che regola la singola materia di interesse. In tal senso va intesa la prescrizione di osservanza di adempimenti formali, come la tenuta dei libri sociali, la verbalizzazione delle delibere adottate; della prima nota-cassa e del consuntivo economico e patrimoniale, i quali sono tutti strumenti finalizzati a garantire la regolarità e la trasparenza della gestione del circolo, conservazione delle fatture o scontrini per un numero definito di anni.

8) DISCIPLINA DEL LAVORO

L’associazione ed il circolo fonda la sua stessa ragione d’essere nello svolgimento di attività

di utilità sociale, per la disciplina del settore del lavoro, la stragrande maggioranza delle attività lavorative finalizzate al raggiungimento degli scopi istituzionali sono svolte dagli associati, a titolo di volontariato, inteso come impegno sociale e non retribuito per cui, solo raramente, si possono verificare situazioni configurabili come rapporto di lavoro dipendente, sia esso a tempo pieno che a tempo parziale. L'attività lavorativa che si svolge all'interno del circolo si può raggruppare in tre tipologie:

- a. Lavoro volontario
 - b. Lavoro subordinato
 - c. Collaborazione con terzi
- a) Per lavoro volontario si intende la prestazione del socio che non persegue un fine personale di carattere economico, ma persegue il fine della realizzazione dell'oggetto sociale del circolo, senza orario fisso di lavoro e senza obbligo della subordinazione. Trattasi, dunque, di prestazione spontanea del socio a favore del circolo.
 - b) Il lavoro subordinato, invece, è quello a contratto, collegato al rispetto del Contratto Nazionale Collettivo di Lavoro al tipo di attività svolta internamente al citato circolo-associazione. L'art. 2222 C.C. stabilisce che ci si trova davanti ad un contratto di lavoro autonomo "quando una persona si obbliga a compiere, verso un corrispettivo, un'opera o un servizio, con lavoro prevalentemente proprio e senza vincolo di subordinazione". Sono salve eventuale normativa INPS/INAIL - Contributi - Previdenziali di Settore- Contratto

9) DISCIPLINA AMMINISTRATIVA – SOMMINISTRAZIONE

9) La gestione del servizio di bar-ristoro – spaccio - mensa, all'interno della sede sociale. Infatti, se un circolo decide di offrire ai propri associati un servizio di ristorazione-bar, per una più confortevole presenza nella sede sociale, non deve affrontare la trafila burocratica per la concessione dell'autorizzazione amministrativa, perché ai sensi della Legge 287/91, i circoli affiliati agli enti nazionali riconosciuti assistenziali dal Ministero dell'Interno, restano esclusi dal piano commerciale comunale, con la conseguenza che il circolo:

- A) non deve essere iscritto alla Camera di Commercio;
- B) il presidente del circolo non deve essere iscritto al ex REC – soltanto un preposto-gestore in appalto in un elenco speciale previo il possesso dei requisiti professionali, oltre i requisiti sanitari;
- C) il circolo non è assoggettato ai limiti o contingenti che sono fissati per i pubblici esercizi;

Deroga agevolativa consentita per gli effetti normativi della Legge n. 287/91 – articolo 3 comma 6 – Decreto del Presidente Repubblica n. 235 del 4/4/2001 - articolo 2 – Decreto Legislativo n. n. 114 del 31/03/1998 n. 114 attuativo della legge n. 59 del 19/03/1997 - articolo 16 - Direttiva CE 2006/123- semplificazione erogazione servizi – mercato interno – articolo 16 -

Legge n. 59 del 15 /03/1997 – articolo 16 – spacci interni – DIA DIFFERITA per apertura dopo 30 giorni.

Il circolo deve inoltrare al Sindaco o al responsabile amministrativo del Comune una DIA di inizio attività richiamando l'articolo 19 /241 /90 con inizio differito ovvero 30 giorni salvo espressa e motivata richiesta di documentazione integrativa da parte del Comune ricevente la stessa DIA.

Unitamente allo statuto e atto costitutivo si rende necessario allegare la DIA Sanitaria per gli effetti dell'articolo 6 del Reg. CE n. 825/2004 vistata da locale ASL per idoneità e agibilità igienica- sanitaria, ex articolo 2 legge n. 283 del 62 e ex articolo 32 DPR n. 327.

Per situazione particolare – manipolazione prodotti alimentari o somministrazioni varie la certificazione HACCP.

- idoneità specifica e prassi di pulizia del locale – ex D. Lgs 155/97 e impiantistica di sicurezza e x legge 266, ex D.L. 46/90 e ex D.L. 81/08.

Per l'incaricato- socio alla somministrazione attestazione di idoneità sanitaria e di prevenzione.

Infine la permanenza del requisito, pur essendo il circolo struttura privata non profit , della sorvegliabilità per gli effetti del DM n. 564 – del 17/12/94 – articolo 4 - ovvero – non accesso su pubblica via d istinto dalla sala di frequentazione dei soci – accessibilità ai controlli e sicurezza con strutture idonee quali finestre o porte, Ovviamente la somministrazione o erogazione di alimenti e bevande deve essere a favore dei soci-iscritti.

Per la spaccio interno o mensa . pur attività a favore dei soci deve necessariamente ottenere la DIA SANITARIA e la PREVENTIVA IDONEITA' HACCP stante la espressa natura commerciale con relative attrezzature idonee.

10) DISCIPLINA FISCALE

L'aspetto fiscale le associazioni ed i circoli affiliati alla FENALC - Ente riconosciuto - rientrano nella categoria dei cosiddetti enti di tipo associativo (art.143 – 148 e segg. TU n. 917 – art. 4 IVA n.633), in quanto , non hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali ed il fine di lucro. Da tale qualificazione deriva l'importante conseguenza che non tutte le entrate del circolo sono rilevanti fiscalmente e, quindi, soggette ad imposizione diretta (IRES) ed indiretta (IVA).

Le quote sociali sono esenti o i corrispettivi specifici versati per il consumo di alimenti e bevande rientrati come connessi alle attività istituzionali da bar interni stante la veste di autoconsumo o consumatori finali dei fruitori-soci, soltanto i corrispettivi extra sono rilevanti ai fini fiscali.

I redditi complessivi oggetto di prelievo fiscale sono indicati dall'articolo 143 TU n. 917 e in particolare dalla attività, avente natura commerciale. spaccio- mensa – organizzazione di viaggi – o la prevalenza dei ricavi sui costi delle attività di somministrazione alimenti e bevande con obbligo di avere una contabilità distinta e separata dalle attività istituzionale , adempiere ai rituali versamenti alle scadenze note del fisco, alla conservazione anch'essa separata dei documenti fiscali-fatture. ricevute, dalla documentazione contabile riveniente dalle attività istituzionali o culturali svolte a favore dei soci o dall'attività del bar-ristoro gestito o direttamente dal circolo o affidato a un terzo in forma di contratto di appalto o di somministrazione. La perdita di Ente no-profit ai fini fiscali agevolativa può realizzarsi in :
- prevalenza ricavi sui costi; - attività di somministrazione con corrispettivi extra; - attività non connessa o collegata o strumentale alle attività istituzionali prevista dallo Statuto.

Casi particolari sono i proventi da sponsor o pubblicità

Tutte le associazioni ed i circoli, come primo atto successivo alla loro costituzione, devono, su apposito modello prestampato, sottoscritto dal presidente pro-tempore, fare richiesta di attribuzione del numero di codice fiscale allo Ufficio delle Entrate, territorialmente competente. L'acquisizione del numero di codice fiscale vale come iscrizione all'anagrafe tributaria, senza comportare, per esso stesso adempimento, alcun obbligo fiscale per il circolo. Il codice fiscale si pone come elemento essenziale di operatività, perché deve essere indicato in molti atti posti in essere dal circolo, come ad esempio, la stipula di contratti di assicurazione; la registrazione del contratto di affitto o di comodato; i contratti per la fornitura di energia elettrica, di telefono e gas, di acquedotto e fogna e, comunque, deve essere indicato in tutte le domande per ottenere autorizzazioni dalla pubblica amministrazione. Occorre tener presente che la omessa o inesatta indicazione del codice fiscale, nei casi in cui è specificatamente richiesta, può essere sanzionata con l'erogazione di una pena pecuniaria. Per le associazioni ed i circoli che svolgono, in via strumentale all'attività istituzionale, anche attività di natura commerciale, il presidente deve richiedere

l'attribuzione del numero di partita IVA, adempimento che può essere fatto contestualmente alla richiesta del numero di codice fiscale o anche successivamente, quando se ne verificano le condizioni per doverlo fare.

La registrazione degli atti sociali comporta un versamento – a tassa fissa - imposta di Registro, utilizzando un mod. F.23, da presentare ad uno sportello bancario o anche a mezzo di versamento su conto corrente postale, per l'importo di €168,00. – imposta a tassa fissa + bolli. Una copia del versamento effettuato va allegata al duplice originale dell'Atto Costitutivo e dello Statuto Sociale.

Con la registrazione degli atti sociali, avendo assolto la richiesta formalità di pubblicizzazione, il circolo è ritualmente costituito come struttura sociale autonoma e, quindi, può dare inizio allo svolgimento delle programmate attività sociali - Le Leggi 383/2000 – Legge 460 /97 – consentano Riduzioni di imposte indirette – Esenzioni imposte sulla pubblicità –insegna – Riduzioni imposte sui trasferimenti – donazioni Agevolazioni – Detrazioni nelle dichiarazioni fiscali annuali per i versamenti a favore Onlus e APS – 5 per mille – Agevolazioni per le donazioni sino ad un importo prefissato dallo stesso fisco- Imposte di Registro in misura fissa e bolli .Nessun versamento Irap – Riduzioni tariffe comunali su affissioni – Agevolazioni per utilizzazione beni locali.

Questo trattamento agevolativo di non imponibilità, sia ai fini delle imposte sui redditi, che ai fini dell'IVA, è strettamente limitato ai proventi cosiddetti istituzionali, cioè, alle entrate rivenienti dallo svolgimento di attività poste in essere dal circolo in attuazione delle proprie finalità statutarie e versate dai soci . attraverso le quote sociali o corrispettivi specifici.

I contributi erogati da Enti Pubblici per lo svolgimento di attività in regime di convenzione, intesi come somme concesse dall'ente pubblico per agevolare la realizzazione di attività di notevole incidenza sociale, rientranti, come servizio di pubblica utilità, sia nelle finalità dell'ente erogante, che dell'associazione percipiente sono non soggetti ad imposizione fiscale. Le raccolte pubbliche di fondi, intese come somme percepite per la vendita di beni di modico valore o la prestazione di servizi al pubblico, in occasione di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione. I proventi di dette raccolte godono della totale esenzione da ogni tipo di tributo sia erariale che locale . Salvi gli introiti da sponsorizzazioni commerciali.

Le condizioni essenziali richieste dalla normativa vigente sono rappresentate dalla necessità di inserire negli atti sociali i seguenti principi :

Il divieto di distribuzione, anche in modo indiretto, degli utili, avanzi di gestione, fondi e riserve di capitale durante la vita del sodalizio;

L'obbligo di redigere ed approvare annualmente, entro il primo quadrimestre, rendiconto economico-patrimoniale di gestione, secondo le disposizioni statutarie;

L'obbligo di prevedere la eleggibilità di tutti gli associati alle cariche sociali, del voto singolo, della sovranità dell'assemblea generale dei soci .

L'obbligo di redigere un rendiconto analitico della movimentazione delle entrate ed uscite di cassa.

La non trasmissibilità della quota associativa individuale e la sua non rivalutabilità;

L'obbligo di devolvere il patrimonio residuo, in caso di scioglimento dell'associazione, ad altra struttura sociale avente fini analoghi.

Per le realtà nuove – nasce la opportunità di inviare ai fini di un censimento fiscale – previsto dalla normativa Dl. 185/2009 – articolo 30 – denominato modello EAS – in maniera ridotta ovvero :

punto 4 – no

punto 5 - sì

punto 6 – sì

punto 25 – 9

punto 26 – 4

Nasce in conseguenza di detto censimento la necessità di avere puntualmente in ordine i vari registri-verbali, elenco soci, registri-cassa, fatture, distinzione di eventuale attività commerciale per un controllo date dell’Agenzia –Fisco –Circolari varie di controllo – vedasi n. 20/E del 16/04/2010 -Circolare n. 124/E del 12/05/1998 –

Riepilogo normativa :

Costituzione Vigente : articolo 18 - 118

Normativa codice civile : articolo 36 – 37-38

Normativa speciale di settore enti non profit –

Decreto Legislativo 460/97 – ONLUS –

Legge n. 383 /2000 – ASP –

Legge 266 – Volontariato

Normativa speciale fiscale

T U n. 917 – art. 143 – 148 -149 –

Dpr .n. 633 – IVA – art. 4 – e seguenti

Dpr n. 600 - articolo 20

Dpr n. 235 del 04/04/2001 – articolo 2

Legge 287/91 – articolo 4

Accordo – Quadro SIAE – Riduzioni diritti di intrattenimento – e diritti d’autore - D.Lgs 26/02/99 n. 60 – Imposta sugli intrattenimenti / IVA criteri di compensi forfettizzati – Ingressi gratuiti con relative denunce o visti di preventiva autorizzazione e relativi diritti erariali concordati – siglato nel 1999 e rinnovato; convenzione tra SIAE e ministero delle finanze - circolare n. 224/e 251542/2000

del 5/12/2000 e rinnovata nel 2009 – istruzioni e poteri e incassi tributi erariali e iva per conto fisco da parte SIAE- e controlli.. – ex articolo 68 Testo Unico di Pubblica Sicurezza - circolare ministro delle finanze n. 165/e del 7/09/2000 -

Normativa Regionale di recepimento della Legge 383 : Toscana – Puglia – Lombardia – Lazio – Marche e altre.

TULPS – Testo unico Pubblica sicurezza RD n. 773 18/06/1931 - art. 17 – 86 – 100 -110 DPR n. 616 – del 24/07/1977 - Art. 19 -

DM del 16/02/82 e modifiche – antincendi Circ. Min. Interno n. 10941-12000° del 19/02/72 – attuativo legge 287 del 25/08/1991 – art. 3 comma 6 lettera E

– Testo unico Pubblica Sicurezza r.d. n° 77 del 18/06/1931 art. 86 – 100 (Autorizzazioni somministrazioni Enti Locali Comune) – DIA -

- Legge 241/90 successive modifiche art. 19 (semplificazione amministrativa) -

- Direttiva Europea ex bolken sui servizi conferma DIA anno 2010 -

- Decreto legge n° 185 del 29/11/2008 convertito in legge 28/01/2009 n° 2 – art. 30 mod EAS ridotto (censimento fiscale) -

- Tributo IRAP non dovuto Dpr 917 e dl.gs 446 -

- Tassa insegna esente (art. 20 Dpr 630 del 26/10/1972) –

- Decreto Ministeriale 564 del 17/12/1992 art. 4 – sorvegliabilità locale/accesso

- Legge 59 del 15/03/1997 art. 16 somministrazione alimenti circoli con prodotti agricoli.